

IL NUOVO REGIME PER I NEO DOMICILIATI IN ITALIA

MODALITA' APPLICATIVE

Indice



1. **Introduzione**
2. **Modalità applicative**
3. **Modalità d'esercizio per i familiari**
4. **Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime**
5. **Profili penali**
6. **Contatti**

1. Introduzione

Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1° dell'Articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, introdotto dalla Legge n° 232 del 11/12/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21/12/2016, (commi dal 152 al 154 e dal 157 al 159 della Legge di Stabilità), e per il versamento dell'imposta sostituita di cui al comma 2° del medesimo articolo 24-bis, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emesso in data 8 marzo 2017.

Il presente briefing ha la finalità di fornire una preliminare panoramica delle modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1° dell'Articolo 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito "**TUIR**"), introdotto dalla Legge n° 232 del 11/12/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21/12/2016 (di seguito "**Legge di Stabilità**"), (commi dal 152 al 154 e dal 157 al 159 della Legge di Stabilità), (di seguito anche l'"**Opzione**"), e per il versamento dell'imposta sostituita di cui al comma 2° del medesimo articolo 24-bis, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emesso in data 8 marzo 2017.

I destinatari della suddetta norma sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del TUIR. Questi soggetti non devono essere stati residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'Opzione in oggetto. Il comma 2 del nuovo articolo 24-bis del TUIR fissa in €

100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta Opzione la misura dell'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti.

2. Modalità applicative

L'istanza d'interpello deve contenere: (i) i dati anagrafici, (ii) lo status di non residente in Italia per un tempo pari ad almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'Opzione, (iii) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'Opzione; (iv) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

L'Opzione per l'esercizio del regime d'imposta sostitutiva si perfeziona:

1. con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il soggetto che esercita l'Opzione ha trasferito la residenza ai sensi dell'Articolo 2, comma 2°, del TUIR;
2. con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello in cui il soggetto che esercita l'Opzione ha trasferito la residenza ai sensi dell'Articolo 2, comma 2°, del TUIR;
3. ai fini dell'accesso al regime il contribuente può esercitare una specifica istanza d'interpello, ai sensi dell'Articolo 11, comma 1°, lett. B), della Legge 27 luglio 2000, n. 212;
4. l'istanza d'interpello deve contenere: (i) i dati anagrafici, (ii) lo status di non residente in Italia per un tempo pari ad almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'Opzione, (iii) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'Opzione; (iv) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
5. nell'istanza il contribuente indica la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, compilando l'apposta *check list*;
6. l'Opzione è esercitata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno,

salvo i casi di cessazione, revoca o decadenza;

7. la mancata indicazione dei requisiti di cui ai punti 4(i) e 4(ii) sopra, la mancata o incompleta compilazione della *check list* o la mancata o incompleta produzione dei relativi documenti costituiscono cause d'inammissibilità dell'interpello.

3. Modalità d'esercizio per i familiari

L'estensione ai familiari dell'Opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza ai sensi dell'Articolo 2, comma 2°, del TUIR, in Italia ovvero nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento della residenza ai sensi dell'Articolo 2, comma 2°, del familiare in Italia

L'estensione ai familiari dell'Opzione si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza ai sensi dell'Articolo 2, comma 2°, del TUIR, in Italia ovvero nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento della residenza ai sensi dell'Articolo 2, comma 2°, del familiare in Italia.

Ciascun familiare a cui si estende il regime manifesta l'intenzione di avvalersi dell'estensione degli effetti dell'Opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta di efficacia dell'estensione stessa.

Gli Stati o territori di cui al comma 5° dell'Articolo 24-bis del TUIR, per i quali il contribuente ha esercitato, in sede di esercizio dell'Opzione o successivamente, la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime d'imposta sostitutiva per i propri familiari, possono essere integrati da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà.

L'estensione del diritto d'opzione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, revoca dell'Opzione o decadenza dal regime.

4. Cessazione degli effetti, revoca dell'Opzione e decadenza dal regime

Il soggetto che esercita l'Opzione decade dal regime nei seguenti casi: (i) omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il

Gli effetti del regime d'imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'Opzione.

Il contribuente che ha esercitato l'Opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l'Opzione nella

pagamento del saldo delle imposte sui redditi; (ii) trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata.

Il contribuente che ha esteso l'Opzione ai familiari può revocare l'estensione per ciascun familiare.

Il soggetto che esercita l'Opzione decade dal regime nei seguenti casi:

1. omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
2. trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

La revoca dell'Opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova Opzione.

La cessazione, la revoca o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'Opzione comportano la cessazione degli effetti dell'Opzione anche rispetto ai familiari a cui è stato esteso, salvo quanto segue.

I familiari decadono dal regime nei seguenti casi:

3. omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
4. trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

La cessazione, la revoca o la decadenza del soggetto che esercita l'Opzione non precludono a ciascuno dei Suoi familiari a cui è estesa la facoltà di esercitare un'Opzione autonoma con efficacia per i periodi d'imposta residui fino a un totale di quindici anni, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del beneficio come familiari. In tal caso, ciascuno dei familiari che esercita un'Opzione autonoma può estendere gli effetti ai Sui familiari.

5. Profili penali

L'esercizio dell'Opzione introdotta dall'art. 24 *bis* TUIR impone la produzione dei redditi all'Estero da parte di colui che intende trasferire in Italia la propria residenza fiscale. La commissione di falsità o condotte simulatorie nell'esercizio dell'Opzione potrebbe configurare il reato di truffa ai danni dello Stato, ovvero, l'illecito fiscale previsto dall'art. 5 D. Lvo 2000/74, nella forma della c.d. "esterovestizione", sia in caso di fittizia costituzione all'Estero della propria residenza fiscale che di imputabilità del reddito ad attività economiche contrariamente amministrate o gestite dall'Italia.

6. Contatti

Se desiderate approfondire alcuni aspetti delle tematiche affrontate nel presente Briefing, non esitate a contattare uno dei referenti indicati di seguito oppure il Vostro contatto abituale in CM&P Studio Legale Associato.



Avv. Andrea Ceschina

Partner

Via Torino, 2
20123 - Milan
+39.0292854104
aceschina@cmplawfirm.com



Dott. Giuseppe Sagone

Of Counsel

Via Torino, 2
20123 - Milan
+39.0292854104
gsagone@cmplawfirm.com



Dott. Andrea Orabona

Of Counsel

Via Torino, 2

20123 - Milan

+39.0292854104

aorabona@cmlawfirm.com